

DIRED19

Le novità dei modelli dichiarativi reddituali 2019

Codice documento:

Ed. n.

Modello REDDITI 2019 PF con relative istruzioni:

- **Provvedimento Agenzia delle Entrate 30.1.2019 → approvazione;**
- **Provvedimento Agenzia delle Entrate 10.4.2019 → *restyling*** (recepimento novità normative su regime fiscale dei redditi prodotti in euro a Campione d'Italia).

Il modello **va presentato**, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **entro il 30.9.2019**. Possibilità residuale di presentare il modello cartaceo presso un ufficio postale per i contribuenti che:


- possiedono redditi dichiarabili con il mod. 730 ma non possono presentare il mod. 730;
- possono presentare il mod. 730 ma devono anche presentare i quadri RM, RT, RW del mod. REDDITI PF;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Le imposte risultanti dal mod. REDDITI 2019 PF **vanno versate entro:**

- **1.7.2019** (il 30.6 cade di domenica);
- oppure **31.7.2019 con la maggiorazione** dello 0,40%.

REDDITI 2019 PF - FRONTESPIZIO

Nella Sezione “Tipo dichiarazione” è stata introdotta la nuova **casella “ISA”**, a seguito dell’applicazione, a decorrere dal 2018, dei nuovi **Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** al posto degli studi di settore / parametri.



REDDITI 2019 PF - FRONTESPIZIO

Parallelamente, nella Sezione “Visto di conformità” è stata inserita la nuova casella **“Esonero dall’apposizione del visto di conformità”** da barrare nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), DL n. 50/2017. In base a questa disposizione, *i soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di “affidabilità” individuato dall’Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento (di cui al comma 12 del medesimo DL), fruiscono di una serie di benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per:*

- *la compensazione di crediti di importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;*
- *la compensazione di crediti di importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’IVA;*
- *i rimborsi IVA di importo non superiore a € 50.000 annui (il raggiungimento del livello di “affidabilità” esonera in tal caso anche dalla prestazione della garanzia).*

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Esonero dall'apposizione
del visto di conformità

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

REDDITI 2019 PF - QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Nella **Sezione I del quadro RC** è introdotta la nuova **colonna 4 “Redditi esteri”** riservata ai contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi di pensione o lavoro dipendente prodotti all'estero. In tale colonna, che **non incide sulla determinazione del reddito** ma rappresenta solo un'informazione aggiuntiva, va indicato il codice:

- “1” se per il reddito (di fonte estera) indicato a colonna 3, a colonna 1 “Tipologia reddito” è stato indicato il codice “1” – “2” – “5” o “6”;
- “2” se si tratta di pensione ai superstiti di fonte estera, per la quale a colonna 1 “Tipologia reddito” è stato indicato il codice “1” – “6” – “7” o “8”.

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione I

	RC1	Tipologia reddito	¹	Indeterminato/Determinato	²	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2019)	³		⁴	Redditi esteri
	RC1							,00		
	RC2							,00		
	RC3							,00		

Nel quadro **RC**, casella “**Casi particolari**”, è stato istituito il **codice “9”** da indicare nella casella “Casi particolari”, per segnalare che il contribuente sceglie di **assoggettare a tassazione ordinaria** (anziché ad imposta sostitutiva) le **somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)**. In tal caso:

- a colonna 1 dei rigi da RC1 a RC3, va indicato il codice 2;
- a colonna 3 dei rigi da RC1 a RC3 va riportato l'importo indicato nelle Annotazioni della CU 2019 con il codice AX;
- a colonna 1 di rigo RC6 va indicato il numero dei giorni riportato nelle Annotazioni della CU 2019 con il codice AX;
- nella nuova colonna 6 di rigo RC10 “Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.” va riportato l'importo della ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva indicata nelle Annotazioni della CU 2019 con il codice AX → tali somme saranno riportate nella colonna 4 del rigo RN33 (Ritenute totali).

REDDITI 2019 PF - QUADRO RP – ONERI

Nel quadro RP, come ogni anno, vi sono molteplici novità, con l'introduzione di nuove tipologie di spesa e nuove percentuali di detrazione spettante nonché con la modifica di alcuni limiti massimi di spesa. In questa occasione segnaliamo alcune novità che interessano il Terzo Settore.

Sono state introdotte **2 nuove detrazioni (30% – 35%)** per le **erogazioni liberali**, in denaro o in natura, a favore di:

- **ONLUS e associazioni di promozione sociale (30%);**
- **Organizzazioni di volontariato (35%);**

iscritte negli appositi registri speciali.

A tal fine, l'ammontare dell'erogazione, nel limite massimo di € 30.000, va esposto nei rigi da RP8 a RP13 utilizzando il nuovo codice "71" (detrazione del 30%) e "76" (detrazione del 35%) e da qui riportati nelle nuove colonne 6 e 7 del rigo RP15.

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese rigi RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19 % (col. 2 + col. 3)	Totale spese con detrazione 26%	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%
			2	3	4	5	6	7
			,00	,00	,00	,00	,00	,00

REDDITI 2019 PF - QUADRO RP – ONERI

Per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS è inoltre presente il **nuovo rigo RP36 per poter dedurre gli importi in esame nel limite del 10% del reddito complessivo**, ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore").

Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Il socio può dedurre dal proprio reddito l'ammontare degli oneri di cui all'articolo 83, comma 2, del D.Lgs n.117 del 2017, a lui trasferiti dalla società trasparente (riportandoli nella colonna 1 «deduzione ricevuta»).

NB: a fronte della medesima erogazione liberale il contribuente può scegliere se fruire delle detrazioni ovvero delle deduzioni (incompatibili tra loro): c'è sempre alternatività.

RP36 Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta		Deduzione propria		Totale importo rigo RPF2019 (col. 1 + col. 2)
	1		2		3
		,00		,00	,00

REDDITI 2019 PF - QUADRO RP – ONERI

RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta		Deduzione propria		Totale importo rigo RPF2019 (col. 1 + col. 2)
		1	,00	2	,00	3 ,00

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47	Start up UPF 2017 RN19	1	,00	Start up RPF 2018 RN20	2	,00	Start up RPF 2019 RN21	3	,00
		Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
		Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
		Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
		Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up UPF 2017	31	,00	Deduz. start up RPF 2018	32	,00
		Deduz. start up RPF 2019	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	37	,00



REDDITI 2019 PF - QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

Per effetto del DM 26.5.2017, *le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dall'1.1 al 31.12.2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare*. Pertanto, a colonna 1 di rigo RT61 “Totale dei corrispettivi delle cessioni” della Sezione III “Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate” va indicato uno dei seguenti codici:

- **1** → per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere anteriormente all'1.1.2009 (concorrono al reddito nella misura del 40%);
- **2** → per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall'1.1.2009 al 31.12.2017 (concorrono al reddito nella misura del 49,72%);
- **3** → per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dal 1.1.2018 al 31.12.2018 (concorrono al reddito nella misura del 58,14%).

RT61 Totale dei corrispettivi delle cessioni

(vedi istruzioni ¹)

2

,00

REDDITI 2019 PF - QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Nel quadro RR “Contributi previdenziali”, nella Sezione II riservata alla Gestione separata INPS, è stata inserita la colonna 17 “Codice”, nella quale va indicato il codice corrispondente alla tipologia di contributo sospeso, il cui importo va esposto a colonna 18.

Codice:

- 1 → per malattia
- 2 → per infortunio grave
- 3 → per calamità naturale

Sezione II		Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RR5		,00		,00		,00		,00	
		Imponibile		Periodo		Aliquota		Contributo dovuto		Acconto versato	
		11	,00	dal 12	al 13	14	,00	16	,00	17	,00
		Contributo dovuto				Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24		Acconto versato		Contributi sospesi	
RR6		Totali	1	,00			2	,00	3	,00	,00
RR7		Contributo a debito									
										,00	

REDDITI 2019 PF - QUADRI RE – RF – RG

A motivo dell'applicazione dei nuovi ISA, nel primo rigo dei quadri in esame è presente la **nuova casella "ISA: cause di esclusione"**. Il campo va compilato da parte dei soggetti che svolgono un'attività per la quale è stato approvato il modello ISA ma che presentano una situazione per la quale è prevista l'esclusione dall'applicazione dello stesso.

E' inoltre presente il rigo **"Compensi / Ricavi non annotati nelle scritture contabili – ISA"** (RE5 – RF12 – RG5) nel quale eventualmente indicare ulteriori componenti positivi, al fine di migliorare il profilo di affidabilità (per accedere ai benefici premiali). **L'adeguamento ISA ai fini IVA va indicato nel quadro RQ** (Sezione XXI, rigo RQ80).

RF1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²	
RF12	Ricavi non annotati	ISA	
		¹	²
		,00	,00

SEZIONE XXI
Ulteriori componenti
positivi ai fini IVA -
Indici sintetici
di affidabilità fiscale

RQ80

Maggiori corrispettivi

Imposta

¹
,00

²
,00

La Finanziaria 2018 ha **prorogato** (con alcune modifiche):

- il **maxi-ammortamento** per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi al 31.12.2018 (30.6.2019 al ricorrere di determinate condizioni), prevedendo tuttavia una **riduzione del beneficio fiscale (maggiorazione del 30% anziché del 40%)** del costo di acquisizione del bene agevolabile;
- l'**iper-ammortamento** per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi al 31.12.2018 (31.12.2019 al ricorrere di determinate condizioni).

Per la compilazione dei righi

- RE7 “Quote di ammortamento ...” ed RE8 “Canoni di locazione finanziaria ...” ;
- RF18 “Spese per mezzi di trasporto indeducibili ... art. 164 del TUIR” / RF21 “Ammortamenti non deducibili” / RF31 “Altre variazioni in aumento” / RF55 “Altre variazioni in diminuzione”;
- RG22 “Altri componenti negativi”
sono quindi stati istituiti nuovi codici.

REDDITI 2019 PF - QUADRI RF – RG

Per quanto riguarda i righe RF55 e RG22 tali codici sono:

Codice		Fattispecie
RF	RG	
57	36	Nuovo maxi-ammortamento, con maggiorazione del 30% della quota di ammortamento fiscale deducibile.
58	37	Nuovo iper-ammortamento, con maggiorazione del 150% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscono processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell'elenco di cui all'Allegato A alla Finanziaria 2017, effettuati entro il 31.12.2018 (31.12.2019 se entro il 31.12.2018 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
59	38	“Nuovo” iper-ammortamento, con la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'Allegato B alla Finanziaria 2017 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2018 (31.12.2019 se entro il 31.12.2018 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).

Intervenendo sui commi 1 e 3 dell'art. 8, TUIR, la Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 23), modifica radicalmente la disciplina delle perdite per i soggetti IRPEF.

Il regime delle perdite d'impresa dei soggetti IRPEF viene infatti allineato a quello previsto per le società di capitali e di conseguenza le perdite d'impresa saranno compensabili, anche per i soggetti IRPEF, solamente con altri redditi d'impresa/partecipazione maturati nel medesimo anno, con riporto in avanti a tempo illimitato ma con il limite dell'80% del reddito per ogni periodo d'imposta (limite non applicabile per i primi tre anni di esercizio dell'attività).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (ossia a partire dal 2018), tuttavia il Legislatore ha previsto una disciplina transitoria che si riflette sul trattamento delle perdite 2017, 2018 e 2019.

Attenzione:

- rispetto a quanto previsto per i soggetti IRES dall'art. 84, TUIR, il comma 3, art. 8, TUIR, prevede che *le perdite vadano innanzitutto computate in diminuzione dei relativi redditi (al 100%) e solamente la differenza eccedente sarà riportabile e utilizzabile negli anni successivi (in misura non superiore all'80% del reddito)*;
- le nuove disposizioni non intervengono sulla disciplina delle perdite degli esercenti arti e professioni (in contabilità ordinaria o semplificata), per tali soggetti infatti continua ad applicarsi la (vecchia) regola di compensazione nel periodo di imposta di conseguimento con ogni tipologia di reddito e senza possibilità di riporto negli anni successivi.

Disciplina transitoria per le perdite maturate nel 2017

Risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa previsto dalla Legge n. 232/2016. In base alle regole vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, la compensazione delle perdite relative ad imprese in contabilità semplificata poteva infatti essere effettuata anche con redditi di altra natura, ma senza possibilità di riporto di eventuali eccedenze negli anni successivi → nel 2017 (mod. Redditi 2018) moltissime imprese con rimanenze di magazzino rilevanti hanno presentato significative perdite, senza poter riportare negli anni successivi l'eccedenza.

Il comma 26 della Legge di Bilancio 2019 prevede quindi che *le perdite del periodo d'imposta 2017*, per la parte che non ha trovato capienza secondo le regole previgenti:

- *sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito d'impresa;*
- *sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito d'impresa;*
- *dal 2021 troveranno applicazione le regole ordinarie, ossia riporto nel limite dell'80% del reddito d'impresa ovvero senza limitazioni se la perdita 2017 è relativa ad uno dei primi tre periodi d'imposta di attività dell'impresa (circ. 10 aprile 2019 n. 8/E, § 2.13).*

Disciplina transitoria per le perdite maturate nel 2018

Il comma 25 della Legge di Bilancio 2019 dispone che le perdite delle imprese in contabilità semplificata, realizzate nel 2018 e riportabili, *sono compensabili*:

- *nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito d'impresa;*
- *nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito d'impresa;*
- *dal 2021 in misura non superiore al 80% del reddito d'impresa.*

Disciplina transitoria per le perdite maturate nel 2019

Il comma 25 della Legge di Bilancio 2019 dispone ancora che le perdite delle imprese in contabilità semplificata, realizzate nel 2019 e riportabili, *sono compensabili*:

- *nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito d'impresa;*
- *dal 2021 in misura non superiore al 80% del reddito d'impresa.*

NB: Le perdite in contabilità semplificata realizzate a partire dal 2018 e relative ai primi tre periodi di attività risultano invece sempre riportabili in misura piena.

REDDITI 2019 PF - PERDITE D'IMPRESA

Al fine di recepire le modifiche i **righe riservati all'utilizzo delle perdite** risultano pertanto così modificati:

RF100	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4	
	(di cui degli anni precedenti	1	2	3)
		,00	,00	,00		,00
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4	
	(di cui degli anni precedenti	1	2	3)
		,00	,00	,00		,00
LM9	Perdite pregresse		Misura limitata 80%	Misura Piena	3	
	(di cui	1	2)
		,00	,00			,00
LM37	Perdite pregresse	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)			
	(di cui	1	2)
		,00	,00			
		Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	6	
		3	4	5)
		,00	,00	,00		,00

REDDITI 2019 PF - PERDITE D'IMPRESA

RD17	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4	
		1	2	3		
		,00	,00	,00		,00

Invece il prospetto “Perdite d’impresa non compensate nell’anno” è stato così rivisto:

Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Perdite da contabilità semplificata 2017	Perdite da contabilità semplificata 2018	Perdite in contabilità ordinaria		2	
	RS12 1	2	(di cui al presente periodo 3	4		
	,00	,00	,00	,00		
RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA		(di cui relative al presente anno 1		2	
				,00)		,00

REDDITI 2019 PF - PERDITE D'IMPRESA (ESEMPIO)

PERIODO D'IMPOSTA 2017



CODICE FISCALE

**REDDITI
QUADRO RG**
Reddito di impresa in regime
di contabilità semplificata

Mod. N.



RG28 Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate	¹ ,00	² -12.000 ,00
RG29 Erogazioni liberali			,00
RG30 Proventi esenti			,00
RG31 Reddito d'impresa (o perdita)			-12.000 ,00
RG33 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			,00
	di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15		
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore		¹ ,00	² -12.000 ,00
RG35 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	(di cui degli anni precedenti	¹ ,00)	² ,00
RG36 Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)			-12.000 ,00

QUADRO RN IRPEF

RN1 REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	⁵ -12.000 ,00
	¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	
RN2 Deduzione per abitazione principale				,00	

REDDITI 2019 PF - PERDITE D'IMPRESA (ESEMPIO)



PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

**REDDITI
QUADRO RG**
Reddito di impresa in regime
di contabilità semplificata

Mod. N.



RG28 Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate	¹	,00	²	25.000 ,00
RG29 Erogazioni liberali					,00
RG30 Proventi esenti					,00
RG31 Reddito d'impresa (o perdita)					25.000 ,00
RG33 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria					,00
					di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore		¹	,00	²	25.000 ,00
RG35 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	⁴	
	¹	²	³		10.000 ,00
	10.000 ,00	,00	,00		
RG36 Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)					15.000 ,00

REDDITI 2019 PF - PERDITE D'IMPRESA (ESEMPIO)



PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N.

RS1 Quadro di riferimento

1

RG



Perdite d'impresa non compensate nell'anno

RS12	Perdite da contabilità semplificata 2017	Perdite da contabilità semplificata 2018	Perdite in contabilità ordinaria	
	1	2	(di cui al presente periodo) 3	4
	2.000,00	,00	,00	,00
RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA		(di cui relative al presente anno) 1	2
			,00	,00

REDDITI 2019 PF - QUADRO RH – REDDITI DI PARTECIPAZIONE

Nel successivo rigo RH9 sono presenti 3 colonne per indicare, in colonna 1 e 2, le perdite che residuano dopo l'utilizzo in compensazione.

RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8	Perdite da contabilità semplificata	Perdite da contabilità ordinaria	
	1	2	3
	,00	,00	,00

E' stato poi rivisto il rigo RH12 ora costituito da 3 colonne nelle quali indicare le perdite pregresse utilizzabili in misura limitata del 40%, dell'80% ovvero in misura piena:

RH12 Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 40%	Perdite in misura limitata 80%	Perdite in misura piena
	1	2	3
	,00	,00	,00

Da segnalare il nuovo **prospetto “Aiuti di Stato”** riservato ai soggetti che nel 2018 hanno beneficiato di:

- aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”);
- aiuti fiscali nei settori agricoltura / pesca e acquacoltura, da annotare nei registri SIAN e SIPA;
- aiuti subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione nella quale vengono dichiarati (art. 10, DM n. 115/2017).

Il prospetto va compilato con riferimento agli Aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione (2018).

REDDITI 2019 PF - QUADRO RS

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto 1	Tipo norma 2	Codice Regione 3	Data 4 giorno mese anno			Numero 5	Articolo 6	Comma Numero Lettera 7 8	
Forma Giuridica 9	Dimensione impresa 10	Codice attività ATECO 11	Settore 12	Tipo SIEG 13		Importo totale aiuto spettante 14 ,00			

DATI DEL PROGETTO

RS401

Data inizio 15 giorno mese anno			Data fine 16 giorno mese anno			Codice Regione 17	Codice Comune 18	CAP 19
Tipologia (via, piazza, ecc.) 20	Indirizzo 21						Numero civico 22	
Tipologia costi 23	Costi agevolabili 24 ,00		Intensità di aiuto 25		Importo aiuto spettante 26 ,00		Continuazione 27	

IMPRESA UNICA

RS402

Codice fiscale 1	Codice fiscale 2
Codice fiscale 3	Codice fiscale 4
Codice fiscale 5	Codice fiscale 6

L'art. 9-bis, DL n. 50/2017 ha previsto l'introduzione dei nuovi **“Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) in sostituzione degli Studi di settore e dei Parametri.**

Nelle intenzioni del Legislatore, gli ISA:

- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;

- esprimono su una **scala da 1 a 10** il **grado di affidabilità fiscale** riconosciuto al contribuente, anche al fine di **consentire l'accesso a benefici premiali**:
 - esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi;
 - riduzione dei termini per l'accertamento;
 - esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari (*cf. slide n.4*);
 - esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
 - esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo (società non operative e in perdita sistematica);
 - esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
 - eccetera.

REDDITI 2019 - ISA

In particolare, *per quanto riguarda l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative* (articolo 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e *in perdita sistematica* (comma 36-decies, articolo 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138), per darne evidenza il contribuente utilizza l'apposito **codice "11"** nel prospetto dedicato del quadro RS, riportandolo nelle caselle "Esclusione" (rigo RS116, colonna 1) e "Soggetto in perdita sistematica" (rigo RS116, colonna 3).

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
		Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale		
	RS117	Titoli e crediti	,00	2%		,00	1,50%		
	RS118	Immobili ed altri beni	,00	6%		,00	4,75%		
	RS119	Immobili A/10	,00	5%		,00	4%		
	RS120	Immobili abitativi	,00	4%		,00	3%		
	RS121	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%		
	RS122	Beni piccoli comuni	,00	1%		,00	0,9%		
	RS123	Totale		Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto		
			2	,00	3	,00	0	,00	
	RS124			A agevolazioni	Variazioni in aumento				
				1	,00	2	,00	3	,00
	RS125	Reddito imponibile minimo						,00	

Start-up

Impegno allo scioglimento

E' necessario precisare che *i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato l'accesso (e la graduazione) ai benefici premiali devono essere definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate*, il quale potrà prevedere anche termini di accesso ai benefici differenziati in base al tipo di attività svolta dal contribuente.

Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità, si renderanno necessari una serie di dati, oltre a quelli indicati dal contribuente, che saranno resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Con il Provvedimento prot. n. 23721/2019 del 30.01.2019 è stato precisato che gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità sono acquisiti dal contribuente attraverso la consultazione del proprio "Cassetto fiscale" (all'interno dell'"area riservata" del sito web dell'Agenzia delle entrate). Tali dati potranno essere direttamente utilizzati dai contribuenti interessati oppure potranno essere dagli stessi modificati, laddove non corretti, e quindi utilizzati per l'applicazione degli Isa.

E' inoltre prevista la facoltà, per i soggetti incaricati della trasmissione telematica, di acquisire gli ulteriori dati accedendo al “Cassetto fiscale delegato” del contribuente, ovvero all'area “Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”.

Tali ulteriori dati saranno desunti dalle dichiarazioni degli anni precedenti e da altre banche dati. A titolo di esempio, possiamo citare i dati relativi:

- alle rimanenze dell'esercizio precedente;
- ai costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi sostenuti nei due esercizi precedenti;
- ai redditi dei sette periodi d'imposta precedenti;
- alle condizioni di pensionato o lavoratore dipendente presente nelle certificazioni uniche;
- all'anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”;
- ai canoni da locazione desumibili dal modello RLI;
- al valore delle operazioni di ristrutturazione desumibile dall'archivio dei bonifici per ristrutturazione.

Per il periodo d'imposta 2018 sono **previsti 175 ISA** riconducibili alle seguenti categorie:

- **AA - comparto agricolo (2);**
- **AM - area del commercio (52);**
- **AG - comparto dei servizi (61);**
- **AD - attività delle manifatture (37);**
- **AK - attività dei professionisti (23).**

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA (e che non presentano una causa di esclusione).

Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale. Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo.

Fatto ciò:

- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti, il contribuente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;
- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA, il contribuente applica tale ISA due volte:
 - una per l'attività di impresa (compilando il quadro "F" degli elementi contabili);
 - un'altra per quella di lavoro autonomo (compilando il quadro "G" degli elementi contabili).

REDDITI 2019 - ISA

Sono tenuti alla presentazione del modello al solo fine di comunicare i dati, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Indice relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Di conseguenza detti soggetti non sono tenuti all'applicazione dell'ISA, devono però compilare ugualmente il modello comprensivo del seguente prospetto multiattività:

Imprese multiattività	1	Prevalente	ISA		Ricavi	,00
	2	Secondaria	CODICE ATTIVITÀ		Ricavi	,00
	3	Aggi o ricavi fissi			Ricavi	,00
	4	Altre attività			Ricavi	,00

Attenzione: fermo restando che *la compilazione dei quadri dei dati contabili, sia per le imprese che per i professionisti, deve essere effettuata avendo riguardo alle disposizioni previste dal Tuir* (in continuazione con i criteri seguiti per i vecchi studi), occorre evidenziare che la compilazione del Quadro F dei modelli Isa potrebbe essere (è) caratterizzata dagli effetti legati all'adozione, da parte del contribuente, del regime di contabilità semplificata previsto dall'articolo 66 del Tuir (principio di cassa). In tale evenienza, la necessità di fornire i dati in modo da consentire la corretta applicazione degli Isa, ha comportato che *tutti i contribuenti tenuti alla compilazione del modello, indipendentemente dal regime fiscale adottato, debbano indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (righe F06, F09, F13) e alle rimanenze finali di magazzino (righe F07, F10, F14)*.*

* *anche se, nel regime semplificato di cassa, non assumono più rilevanza, ai fini del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci.*